

STATUTO DEL PARTITO LIBERALE EUROPEO

P. L. E.

Articolo 1 - Finalità, partecipazione e simbolo

1. Il Partito Liberale Europeo (d'ora in poi "Partito" o "PLE") è una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica Nazionale ed Europea, ispirandosi al principio di Libertà, quale primo e supremo fattore della Società Civile e riferimento per ogni iniziativa di carattere pubblico e privato.
2. Il Partito Liberale Europeo riconosce la partecipazione popolare alla vita pubblica e garantisce il principio della pari opportunità fissato dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica. Il Partito Liberale Europeo esalta il riconoscimento del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura.
3. Il Partito fa propri i principi del Manifesto Liberale di Andorra del 2017.
4. Il Partito è organizzato su base territoriale degli organismi regionali provinciali, comunali e municipali. Il modello organizzativo si attua con le assemblee congressuali, regionali e provinciali.
5. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo blu nel quale, in alto e sulla destra vi sono 12 stelle gialle lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro una fascia tricolore, verde bianca e rossa, che attraversa il simbolo orizzontalmente e incrocia una fascia tricolore che attraversa verticalmente la sezione sinistra del simbolo. Al di sopra della fascia orizzontale è inserita la scritta in bianco "Partito Liberale Europeo". L'immagine raffigurante il simbolo del Partito è allegata, in carta semplice, al presente Statuto sotto la lettera "A".
6. Il Partito ha sede legale in Via della Lupa 2, 00186 Roma.
7. La sede legale potrà essere trasferita, con delibera della Direzione Nazionale, presso un altro indirizzo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D. L. n. 149/2013, così come eventualmente modificato da successive disposizioni.
8. Per il conseguimento dei propri fini statuari il Partito può:
 - a. promuovere iniziative politiche ed elettorali;
 - b. elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà;
 - c. istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione;
 - d. stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;
 - e. promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche, notiziari, prodotti editoriali e audiovisivi;
 - f. strutturare e redigere percorsi informativi e formativi;

- g. incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della libertà;
- h. promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all'affermazione dei principi di libertà in ogni attività pubblica e privata;
- i. federarsi con altre forze politiche aventi la medesima ispirazione;
- j. confederarsi con altre forze politiche con l'obiettivo di realizzare un condiviso programma politico.

Articolo 2 - Principi di democrazia interna

1. Il Partito Liberale Europeo appartiene agli iscritti. Il Partito si organizza con le autonomie territoriali, regionali e locali e si impegna alla piena partecipazione politica delle donne. Il Partito Liberale Europeo promuove le cariche politiche ed istituzionali.
2. Il Partito persegue, anche attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità dei sessi in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Nelle candidature e all'interno degli organi collegiali del Partito nessuno dei due sessi può essere in misura superiore ai 2/3. Il Partito assicura a far circolare tutte le informazioni necessarie a tale scopo, tramite l'accesso alla rete internet, per essere informati e per fare proposte sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti. La vita associativa degli iscritti è regolata dalla partecipazione e dalle decisioni assunte. Ogni iscritto ha diritto di voto.
3. Nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è rigorosamente improntata al principio proporzionale.

Articolo 3 - L'iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, purché abbiano l'età di 16 anni, i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea, cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE.
2. L'iscrizione al Partito è individuale e annuale e comporta il versamento della quota annuale, stabilita dalla Direzione nazionale. L'iscrizione è disciplinata dall'apposito Regolamento Adesioni, che detta le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l'iscrizione, il rinnovo e il versamento delle quote annuali.
3. Il Partito e ogni suo organo centrale e periferico si impegnano a trattare i dati acquisiti con le iscrizioni nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD - Regolamento (UE) n. 2016/679). il responsabile del trattamento dei dati personali è nominato dal Segretario Nazionale.
4. Non può essere iscritto al Partito chi sia iscritto ad altro Partito o movimento politico nazionale, ovvero svolga attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale; in caso di adesione o candidatura presso altro soggetto politico, senza la deroga concessa dalla Direzione Nazionale, decade automaticamente da iscritto al Partito. Tale decadenza viene deliberata dal Comitato di Garanzia ovvero, in nei casi di urgenza, pronunciata dal Presidente del Partito, garante dello Statuto, salvo il successivo procedimento innanzi al Comitato di Garanzia, se sollecitato dall'interessato.

5. La decadenza della qualifica di associato si verifica per:
 - a. dimissioni, rese ai sensi dell'articolo 7;
 - b. decadenza, a seguito del mancato versamento della quota associative o iscrizione ad altro Partito o movimento politico;
 - c. espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia;
 - d. adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione.
6. L'eventuale riammissione dell'iscritto nei casi di decadenza è stabilita dal Comitato di Garanzia che provvede alla contestazione ed al contraddittorio con l'interessato.

Articolo 4 - Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:
 - a. essere compiutamente informata, anche attraverso i Social Network;
 - b. partecipare alla elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;
 - c. esprimere e sostenere le proprie posizioni ideali, religiose, culturale e politiche;
 - d. esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;
 - e. partecipare alle elezioni degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura ai diversi livelli;
 - f. adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi.
2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:
 - a. rispettare le norme dello Statuto e del Codice Etico;
 - b. impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del partito, diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
 - c. rilevare e condividere criticità e bisogni, sia a livello nazionale che a livello territoriale, di carattere sociale, economico, formativo, culturale, organizzativo, strutturale e infrastrutturale dove il Partito è opportuno che si impegni;
 - d. contribuire economicamente alla vita del Partito, versando regolarmente le quote di iscrizione;
 - e. sostenere le liste e i candidati che hanno avuto il consenso del Partito;
 - f. proporre il dibattito politico sia in seno agli Organi territoriali che in sede nazionale.

Articolo 5 - Adesione al Partito da parte dei soggetti collettivi

1. Il Partito si avvale della collaborazione attiva di cittadini e di gruppi che aderiscono in varie forme. Possono aderire al Partito fondazioni, circoli, associazioni e movimenti, sulla base di convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l'ente collettivo e la Segreteria Nazionale del Partito, previa deliberazione della Direzione Nazionale.
2. L'adesione di tali soggetti non determina l'iscrizione al Partito né degli stessi né dei loro associati.

Articolo 6 - Dimissioni

1. Le dimissioni dal Partito devono essere rassegnate per iscritto presso l'organo territoriale competente, che provvede alla tempestiva trasmissione delle stesse alla Segreteria.
2. Le dimissioni comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi incarico ricoperto dal dimissionario all'interno del Partito nonché l'estinzione di eventuali procedimenti disciplinari in corso dinanzi al Comitato di Garanzia.
3. Le dimissioni non danno diritto al rimborso della quota associativa o di eventuali contributi versati dal dimissionario.

Articolo 7 - Organizzazione all'estero del Partito

1. Il Partito Liberale Europeo, per garantire la partecipazione politica agli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.

Articolo 8 - Organi nazionali e territoriali del Partito

1. Sono organi nazionali del Partito:
 - a. il Congresso Nazionale;
 - b. il Consiglio Nazionale;
 - c. la Direzione Nazionale;
 - d. il Presidente d'Onore;
 - e. il Presidente Nazionale;
 - f. il Segretario Nazionale;
 - g. il Tesoriere Nazionale;
 - h. i Coordinamenti Regionali;
 - i. i Coordinatori Regionali;
 - j. il Comitato di Garanzia;
 - k. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 - Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è composto da tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, ed è il momento di espressione diretta della volontà di tutti gli iscritti al Partito, che ne stabiliscono il progetto e gli obiettivi politici generali.
2. È convocato dal Presidente Nazionale in via ordinaria ogni 4 anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale.
3. Il Regolamento congressuale può stabilire che la partecipazione degli aventi diritto possa avvenire anche mediante voto sulla piattaforma telematica.
4. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
5. Al Congresso Nazionale spetta:
 - a. la definizione dell'indirizzo politico generale del Partito sulla base della mozione politica votata a maggioranza;
 - b. l'elezione del Consiglio Nazionale;
 - c. la decisione di scioglimento del Partito.
6. Le modalità di convocazione del Congresso, di svolgimento dei lavori, di verifica della legittimazione al voto, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite con Regolamento Congressuale, approvato dalla Direzione Nazionale.
7. Il Regolamento Congressuale può prevedere che il Congresso Nazionale sia composto da delegati eletti, secondo criteri stabiliti nel Regolamento medesimo, in rappresentanza degli iscritti e degli elettori delle regioni.

Articolo 10 - Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale indirizza l'azione politica, l'organizzazione e il funzionamento del Partito secondo le determinazioni del Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale approva e modifica il proprio Regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, in caso di pluralità di Vice-Presidenti, da quello a cui siano state attribuite funzioni di vicario ovvero, in mancanza, dal più anziano. Il Presidente nomina un segretario della riunione.
4. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale provvede all'elezione di (i) un Presidente d'Onore, (ii) il Presidente Nazionale, (iii) il Segretario Nazionale, (iv) il Tesoriere, (v) la Direzione Nazionale, (vi) il Comitato di Garanzia e (vii) il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed è composto di 20 membri, di cui 5 membri riservati ai soci fondatori; 7 membri eletti dal Congresso Nazionale e 2 membri eletti all'estero. I restanti eletti dai Coordinamenti Regionali propongono le quote congressuali riconosciute agli stessi.
6. Il Consiglio Nazionale:

- a. delibera sulle modifiche statutarie, incluse le modifiche al simbolo e alla denominazione;
 - b. delibera sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri;
 - c. approva il bilancio annuale del Partito.
7. Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
 8. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli iscritti al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto al Partito), almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
 9. L'avviso di convocazione del Consiglio Nazionale deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora, della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
 10. Al Consiglio Nazionale è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici. E' consentito il voto per delega a favore di un altro membro del Consiglio Nazionale, con il limite di una delega per delegato.
 11. Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In seconda convocazione, il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito indipendentemente dal numero dei partecipanti. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i suoi membri.
 12. Il Consiglio Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti.
 13. Le modifiche del Codice Etico e dello Statuto, incluse le modifiche al simbolo e alla denominazione, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 11 - La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale attua la linea politica del Partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.
2. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale ed è composta da:
 - a. il Presidente d'Onore;
 - b. il Presidente Nazionale;
 - c. il Segretario Nazionale;

- d. il Tesoriere Nazionale
- e. il Segretario Nazionale dell'organizzazione giovanile o suo sostituto, nonché i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo;
- f. 15 membri eletti dal Consiglio Nazionale su un elenco proposto dal Presidente Nazionale;
- g. ove non ne siano membri ai sensi dell'elenco che precede, e a condizione che risultino iscritti al Partito, i soci fondatori Francesco Patamia e Marco Montecchi.

Hanno inoltre diritto a partecipare alla Direzione Nazionale con diritto di parola ma senza diritto di voto i Vice-Presidenti Nazionali e i Coordinatori Regionali.

3. La Direzione Nazionale, che dura in carica 4 anni e i cui membri sono rinnovabili, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente Nazionale.
4. Le convocazioni della Direzione Nazionale sono fatte mediante lettera spedita o consegnata a mano o trasmessa con qualsiasi mezzo documentale o elettronico a ciascuno dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza "ad horas".
5. Ogni componente ha diritto ad un voto.
6. La Direzione Nazionale è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni e le deliberazioni possono avvenire anche telematicamente, in caso di necessità.
7. Le regole di funzionamento della Direzione Nazionale sono disciplinate dal relativo Regolamento approvato dalla Direzione medesima con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
8. La Direzione Nazionale determina le linee politiche dell'attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo, ha il compito di stilare i programmi elettorali e approvare le liste dei candidati al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato.
9. Verifica l'elenco delle candidature e ne ratifica gli esiti.
10. Approva, inoltre, i programmi e le liste per l'elezione dei Presidenti di Regione e le liste dei candidati ai Consigli regionali, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione.

Articolo 12 - Presidente d'Onore

1. Il Consiglio Nazionale elegge un Presidente d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito.
2. Il Presidente d'Onore è membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.
3. Il Presidente d'Onore dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

Articolo 13 - Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il garante dell'unità del Partito e dei principi dello Statuto.

2. È eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
3. Può costituire un Ufficio di Presidenza, nominare e revocare uno o più Vice-Presidenti e delegare a questi ultimi alcune delle sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente ovvero, in caso di pluralità di Vice-Presidenti, da quello a cui siano state attribuite funzioni di vicario ovvero, in mancanza, dal più anziano.
4. Il Presidente Nazionale è membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, dei quali convoca e presiede le sedute.
5. Il Presidente Nazionale può conferire, d'intesa con la Direzione Nazionale, incarico specifico e determinato a membri del Partito; tali incarichi riferiscono al Presidente Nazionale e alla Direzione; fanno parte dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e sono membri di diritto della Direzione Nazionale senza diritto di voto.
6. Può deferire per motivi disciplinari ogni iscritto al Partito, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Articolo 14 - Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale è l'organo esecutivo e gestionale del Partito, di cui ha la rappresentanza politica e dirige l'organizzazione. È responsabile di ogni forma di comunicazione esterna del Partito e dirige gli uffici del Partito in ambito nazionale.
2. È eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica sino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
3. Il Segretario Nazionale può costituire un Ufficio di Segreteria, nominare e revocare uno o più Vice-Segretari e delegare a questi ultimi alcune delle sue funzioni.

Articolo 15 - Il Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere, da individuarsi tra soggetti con comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità, cura la gestione economica, patrimoniale e finanziaria del Partito, da improntarsi alla trasparenza e alla correttezza delle operazioni poste in essere, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità.
2. Il Tesoriere può essere coadiuvato da un Comitato nominato dal Consiglio Nazionale.
3. Nell'ipotesi in cui il Tesoriere cessa dalla carica prima del termine, la stessa sarà ricoperta dal Presidente Nazionale fino alla successiva convocazione del Consiglio Nazionale.
4. Il Tesoriere Nazionale sarà autorizzato ad operare, insieme al Presidente Nazionale, sul conto corrente intestato al Partito e disporrà delle finanze in base alle disposizioni che gli saranno impartite dal Presidente Nazionale. Il conto corrente potrà avere un solo delegato ad operare, oltre al Tesoriere Nazionale e al Segretario Nazionale.
5. Il comitato di Tesoreria è formato da 3 componenti, compreso il Tesoriere che lo presiede. I due componenti sono eletti dal Consiglio Nazionale. Il comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere e verifica la gestione contabile e le risorse finanziarie.

6. Il Tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet del Partito. Assicura la massima trasparenza nella gestione economico-finanziaria.

Articolo 16 - Durata degli Organi

7. Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dallo Statuto e comunque per almeno 4 anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli Organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Consiglio Nazionale che rinnovi le cariche.
8. Eventuali decisioni che esulano dall'ordinarietà, sono adottate con il parere favorevole del Segretario Nazionale.

Articolo 17 - Rappresentanza legale

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi ed in giudizio, ed è il custode e il responsabile del logo e del simbolo del Partito.
2. Il Presidente esercita la facoltà di concedere le deleghe per l'utilizzo del logo e del simbolo, su richiesta degli organi territoriali del Partito per uso elettorale e/o propagandistico ed in ogni altra occasione.

Articolo 18 - Coordinamenti Regionali, Coordinatori Regionali

1. I Coordinamenti Regionali sono articolati gerarchicamente sul territorio nazionale su base regionale, provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale e all'estero su base dei confini dei continenti, delle aree e degli stati.
2. La Direzione Nazionale nomina, per ciascun Coordinamento Regionale, un Coordinatore Regionale, che avrà il ruolo di garantire l'unitarietà del Coordinamento e farà riferimento diretto al Segretario Nazionale.
3. Il Coordinatore Regionale può, d'intesa con il Segretario Nazionale, istituire un Ufficio di coordinamento i cui membri saranno accreditati di incarichi specifici.
4. Della organizzazione territoriale dovrà essere informata la Direzione Nazionale.
5. Scopi dei Coordinamenti Regionali sono, nei rispettivi ambiti di azione:
 - a. attuare le indicazioni degli organi nazionali e di quelli gerarchicamente superiori, dando conto del proprio operato al Segretario Nazionale;
 - b. fungere da supporto e coordinamento degli iscritti, aderenti e simpatizzanti;
 - c. svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;
 - d. promuovere il posizionamento politico del Partito e la piattaforma politico programmatica ai fini di riscuotere consenso e iscrizioni;
 - e. rilevare la correttezza del messaggio politico e verificare la efficacia nella risoluzione delle criticità e bisogni dei cittadini;

- f. accendere eventuali dibattiti politici ai giusti livelli organizzativi per rendere il Partito sempre più consapevole delle dinamiche dello scenario politico, economico, sociale ai fini di orientare un disegno di crescita e sviluppo.
6. Il Presidente Nazionale, su istanza della Direzione Nazionale, in caso di non coerenza con il presente Statuto degli atti degli eletti territoriali, ovvero in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del medesimo, può revocare la nomina elettiva e incaricare un commissario, a tempo determinato, per condurre il Congresso regionale a nuove elezioni. Il commissario risponde del proprio operato alla Direzione Nazionale ed è l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del Partito.
7. I Coordinamenti Regionali non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche. Il Partito riserva almeno il 10% (dieci per cento) dei propri proventi delle iscrizioni ai Coordinamenti Regionali. Le modalità di assegnazione e i criteri di ripartizione sono stabiliti con Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale. Tuttavia, ove ciò sia reso opportuno in ragione dell'ampliamento delle attività svolte dal Coordinamento Regionale, del consistente numero di iscritti, e della necessità di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in ragione di altre esigenze definite con apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale, possono essere dotati di autonomia patrimoniale e gestionale, reperendo le risorse economiche per il proprio funzionamento mediante autofinanziamento, ovvero da finanziamenti erogati dal livello nazionale nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Articolo 19 - Le candidature

1. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed Europeo sono deliberate dalla Direzione Nazionale.
2. Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna definitiva per un reato infamante.
3. Il Comitato di Garanzia, adeguandosi ad eventuali indicazioni del Consiglio Nazionale, stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.
4. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con forme di ampia consultazione democratica, da determinarsi anche in relazione al sistema elettorale. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Regolamento, di cui al precedente comma, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
 - a. l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
 - b. la democrazia paritaria tra donne e uomini;
 - c. il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
 - d. la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
 - e. il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;

- f. la pubblicità della procedura di selezione.
6. Il Regolamento:
- a. individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
 - b. determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
7. I ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento sono decisi dal Comitato di Garanzia, che decide in modo tempestivo e inappellabile.

Articolo 20 – La piattaforma telematica

1. La Direzione Nazionale promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica nonché di altre tecnologie digitali, disciplinate da apposito Regolamento, conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal Regolamento europeo GDPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.
2. Il Partito promuove la trasparenza della gestione, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Articolo 21 - Referendum interno

1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito.
2. Il Referendum interno è indetto dal Presidente Nazionale, cinque Coordinamenti Regionali ovvero il 5% degli iscritti al Partito.

Articolo 22 - Bilancio

1. Il Partito non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento. Le entrate sono costituite da:
 - a. quote associative versate dagli iscritti;
 - b. quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;
 - c. contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
 - d. erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
 - e. finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
 - f. ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.
2. Il Tesoriere Nazionale provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Nazionale entro il 31 maggio.

3. Il bilancio preventivo per l'anno successivo è sottoposto all'approvazione della Direzione Nazionale dal Comitato di Tesoreria entro il 15 dicembre di ogni anno.
4. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

Articolo 23 – Revisori dei Conti

1. I Revisori contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre Revisori dei Conti iscritti all'albo professionale da almeno tre anni.

Articolo 24 – Il Comitato di Garanzia

1. Il Comitato di Garanzia
 - a. è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale su un elenco proposto dal Presidente Nazionale nel rispetto dell'equilibrio di parità tra i generi;
 - b. elegge il Presidente tra i propri componenti.
2. La durata della carica è di 4 anni rinnovabili.
3. Il Comitato di Garanzia ha il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti inerenti alla corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Partito, e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Ha potere disciplinare da esercitarsi conformemente al presente Statuto nei confronti degli iscritti e degli eletti che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione e l'elezione.
4. I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva contestazione dell'addebito recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione del termine di trenta (30) giorni per le difese; dall'accesso a tutti gli atti del provvedimento; dalla possibilità dell'inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da egli designato.
5. Il Comitato di Garanzia ha un potere di controllo nei casi di inadempienza o di conflitto nei confronti delle articolazioni territoriali del Partito. Ha il potere di dirimere i conflitti che abbiano ad oggetto il commissariamento o lo scioglimento delle articolazioni territoriali. La sospensione, il commissariamento, la chiusura e lo scioglimento devono essere preceduti da una contestazione formale in cui venga garantito il contraddittorio.
6. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato di Garanzia ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza.

Articolo 25 - Ricorsi e garanzie

1. Ciascun iscritto ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome.
2. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanzia in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti approvati.

3. L'iscritto contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento.

Articolo 26 - Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi

1. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
2. A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire via e-mail all'indirizzo ufficiale del Comitato di Garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine, ovvero sono divenuti noti, gli atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio al Comitato di Garanzia, inviarne copia alla controparte.
3. Il Comitato di Garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettua opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esso deve in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura.
4. Contro la decisione del Comitato di Garanzia è ammesso appello alla Direzione Nazionale, con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Comitato di Garanzia. Il Presidente convoca la Direzione Nazionale senza indugio e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. La Direzione Nazionale può confermare, annullare o modificare la decisione del Comitato di Garanzia.

Articolo 27 - Sanzioni disciplinari

1. Il Comitato di Garanzia irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti, in misura proporzionale al danno recato al Partito.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a. il richiamo scritto;
 - b. la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno del Partito;
 - c. la sospensione dal Partito per un periodo da un mese a due anni;
 - d. l'espulsione dal Partito e cancellazione dall'anagrafe degli iscritti.

Articolo 28 - Gioventù Liberale Europea

1. Gioventù Liberale Europea (G.L.E.) è l'organizzazione giovanile del Partito, persegue i medesimi scopi, è unico e autodetermina democraticamente le proprie cariche e responsabilità ad ogni livello.

2. L'organizzazione giovanile ha il compito di diffondere l'idea liberale tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori e/o imprenditori o liberi professionisti per l'affermazione dei principi liberali nelle future generazioni.
3. Essa si dà un proprio regolamento ed una propria autonoma organizzazione ed amministrazione, purché non contrastanti con lo Statuto e con l'azione politica del Partito; può ricevere contributi dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte rispondono gli organi giovanili interessati.
4. Il Regolamento adottato dagli organi competenti dell'organizzazione giovanile diventa esecutivo dopo la ratifica della Direzione Nazionale del Partito, a cui deve essere senza indugio sottoposto; analogamente si procede per eventuali successive modifiche.
5. Il rappresentante politico territoriale dell'organizzazione giovanile, se esistente, avrà il diritto di partecipare a tutti gli organi direttivi locali di livello territoriale corrispondente con diritto di voto.
6. Appartengono automaticamente all'organizzazione giovanile tutti gli iscritti al Partito che non abbiano superato i trenta anni di età.
7. L'organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi alla linea politica determinata dai Congressi del Partito sia a livello Nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle del Partito.

Articolo 29 – Disposizioni transitorie

1. Fino al primo Congresso Nazionale, da tenersi entro il 31 ottobre 2021:
 - a. le funzioni e i poteri attribuiti dal presente Statuto al Congresso, al Consiglio Nazionale e alla Direzione Nazionale sono esercitati da un Comitato Promotore composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 30 (trenta) membri, costituito dai fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Partito e dalle altre persone fisiche che vengono individuate con deliberazione del Comitato Promotore adottata a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato Promotore è presieduto dal Presidente Nazionale. Il Comitato Promotore cessa dalle sue funzioni alla conclusione del primo Congresso Nazionale; il funzionamento del Comitato Promotore è disciplinato dagli articoli da 10.9 e ss. del presente Statuto;
 - b. il Presidente del Comitato Promotore ha la rappresentanza legale del Partito;
 - c. le funzioni e i poteri attribuiti al Comitato di Garanzia dal presente Statuto sono esercitati da un collegio di garanzia composto da tre iscritti che non fanno parte del Comitato Promotore, eletti dal Comitato Promotore a maggioranza assoluta;
 - d. eventuali modifiche al presente Statuto possono essere approvate dal Comitato Promotore con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
2. Il Comitato Promotore:
 - a. lancia la campagna di iscrizioni per l'anno 2021, approvando il relativo Regolamento;
 - b. adotta il Regolamento del primo Congresso Nazionale e ne gestisce e coordina lo svolgimento;

c. cessa dalle proprie funzioni alla conclusione del primo Congresso Nazionale.

